

Transizione 5.0

D.L. 19 del 2/3/2024

Revisione

22/02/2025

SOMMARIO

1	Normativa di riferimento	4
2	Link.....	4
3	Soggetto gestore: GSE.....	4
4	Fondi stanziati € 6,3mld per il 2024-2025.....	4
5	Beneficiari	4
6	Ambito territoriale	4
7	Soggetti esclusi	5
8	Gli investimenti devono essere fatti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025	5
8.1	Data avvio investimenti.....	5
	Non sono ammessi i beni ordinati prima del 2024.....	5
8.1.1	Data fine investimento	5
9	Investimenti agevolabili	6
9.1	Beni ammessi nuovi di fabbrica	6
9.2	Risparmio energetico	6
9.2.1	Definizioni	6
	Struttura produttiva	6
	Processo produttivo	6
	Processo produttivo interessato dall'investimento	6
9.2.2	Riduzione dei consumi energetici (calcolo)	7
9.2.3	Faq pubblicate	7
9.2.4	Mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici per cinque anni	8
9.3	Investimenti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili	8
9.3.1	Dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	9
9.3.2	Costo ammissibile	9
9.3.3	<i>Devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto</i>	9
9.3.4	Faq	10
9.4	Spese per la formazione	10
10	Investimenti esclusi in quanto recano danni all'ambiente	10
10.1	DNSH – Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente	11
11	Beni non agevolabili.....	11
12	Il leasing è ammesso	11
12.1	Non c'è il vincolo dell'acconto del 20%.....	11
13	Faq sugli investimenti ammessi	12
14	Faq varie sugli investimenti	12

14.1	Non è richiesta l'alienazione del bene sostituito	12
15	Agevolazione	13
15.1	Esempi di calcolo (Circolare operativa del 16.8.2024)	14
15.2	Esempio di calcolo predisposto dallo studio	15
15.3	Non è aiuto di stato	15
16	Varianti	15
16.1	Variazione degli investimenti	15
16.2	Variazioni relativi al risparmio energetico	15
	Se si perde il contributo transizione 5.0 si può accedere all'agevolazione industria 4.0	15
17	Come si calcola la riduzione del risparmio energetico	16
18	Certificazione del risparmio energetico (Ex ante ed ex post)	16
18.1	Contributo fino ad € 10.000,00 per la certificazione tecnica (solo per le PMI)	16
19	DURC – regolarità contributiva	16
19.1	Possesso del DURC alla data di compensazione del credito	16
20	Modalità di utilizzo del credito d'imposta	17
20.1	Entro il 31/12/2025	17
20.2	La parte eccedente è utilizzabile in cinque quote annuali	17
20.3	Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito	17
20.4	Non si applicano alcuni limiti	17
21	Non è tassato	17
22	Il vincolo sui beni è di 5 anni dal completamento dell'investimento	17
22.1	Investimenti sostitutivi	17
23	Dicitura obbligatoria da riportare su tutta la documentazione relativa all'investimento	18
24	Certificazione obbligatoria del revisore legale dei conti	18
24.1	Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è riconosciuto un contributo di € 5.000,00	18
25	Controlli e sanzioni	18
26	Cumulabilità	19
26.1	Non è cumulabile con industria 4.0	19
26.2	Cumulabilità con altre agevolazioni	19
27	Obblighi PNRR	19
28	Procedura per l'accesso al credito d'imposta	20
29	Comunicazione effettuazione degli ordini e pagamento del 20%	21
	E' sufficiente pagare il 20% del tutto l'investimento e non di ogni singolo bene	21
30	Termine per effettuare l'interconnessione dei beni industria 4.0	21

	L'interconnessione non condiziona l'ultimazione dell'investimento (entro il 31.12.2025) ma comunque deve esserci entro il termine per l'invio della documentazione fissato per il 28.2.2026	21
31	Decadenza e recupero del credito d'imposta	21
32	Rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	22

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 2 marzo 2024, nr.19	Ha istituito l'agevolazione
Legge 30 dicembre 2024, n.207	Sono state apportate delle modifiche
Decreto interministeriale del 24 luglio 2024	Sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
Decreto direttoriale 6 agosto 2024	Ha disposto l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Circolare operativa del 16 agosto 2024	Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa "Transizione 5.0" , il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

2 LINK

Link del Ministero con tutta la normativa

[HTTPS://WWW.MIMIT.GOV.IT/IT/INCENTIVI/PIANO-TRANSIZIONE-5-0](https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0)

3 SOGGETTO GESTORE: GSE

[HTTPS://WWW.GSE.IT/SERVIZI-PER-TE/ATTUAZIONE-MISURE-PNRR/TRANSIZIONE-5-0](https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0)

Sito del gse per presentare la domanda

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del [SITO INTERNET DEL GSE](#), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

4 FONDI STANZIATI € 6,3MLD PER IL 2024-2025

Sul sito del GSE sono visualizzate le risorse ancora disponibili

[HTTPS://WWW.GSE.IT/SERVIZI-PER-TE/ATTUAZIONE-MISURE-PNRR/TRANSIZIONE-5-0](https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0)

5 BENEFICIARI

Tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Sono state ammesse anche le società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

6 AMBITO TERRITORIALE

Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia

7 SOGGETTI ESCLUSI

(punto 3 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

8 GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE FATTI DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2025

8.1 Data avvio investimenti

(art. 4 decreto 24/7/2024)

3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima

Non sono ammessi i beni ordinati prima del 2024

(Faq 1.5) **R.** Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

8.1.1 Data fine investimento

(art. 4 decreto 24/7/2024)

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR¹, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1.

¹ Principio di competenza economica, non interessa quindi il pagamento

9 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

9.1 Beni ammessi nuovi di fabbrica

(punto 4 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

*I beni (materiali e immateriali) nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli [allegati "A" e "B" di cui alla Legge n.232/2016](#) effettuati, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**.*

Tra i beni indicati nell'allegato "B" rientrano anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding)

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

9.2 Risparmio energetico

Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura tramite i quali ne conseguono complessivamente una riduzione dei consumi energetici:

- *della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3%***

o, in alternativa,

- *dei processi interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.*

9.2.1 Definizioni

Struttura produttiva

(Faq 4.1) D. Cosa si intende per struttura produttiva?

R. Nell'ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Processo produttivo

(Faq. 4.2) D. Cosa si intende per processo produttivo?

R. Nell'ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l'insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo). A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.

Processo produttivo interessato dall'investimento

(Faq 4.2) D. Cosa si intende per processo produttivo interessato dall'investimento?

R. Nell'ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall'investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.1 della circolare operativa.

9.2.2 Riduzione dei consumi energetici (calcolo)

Art.9 del Decreto 24/7/2024 – Riduzione dei consumi energetici

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma 1, e' calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici e' calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 e' calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in piu' di un processo produttivo.

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi e' calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attivita', riproporzionati su base annuale.

5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'art. 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);

c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

9.2.3 Faq pubblicate

4.1	D. Cosa si intende per struttura produttiva?
4.2	D. Cosa si intende per processo produttivo?
4.3	Cosa si intende per processo produttivo interessato dall'investimento?
4.4	Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
4.5	D. Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, cosa si intende per "esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto"? R. Per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l'anno solare precedente l'inizio dell'intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l'esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Nella valutazione dei consumi riferibili all'esercizio precedente, sarà possibile tener in considerazione l'impatto di eventuali variabili dinamiche (ad esempio: chiusura temporanea di un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione, variazioni anomale e imprevedibili dei volumi produttivi non dipendenti dall'impresa, interruzioni della produzione dovute a eventi pandemici), tramite opportuna normalizzazione.
4.6	Come si calcolano i consumi energetici dell'esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?
4.7	Il calcolo della riduzione dei consumi energetici relativi al progetto di innovazione può riguardare indistintamente la struttura produttiva o il processo interessato dall'investimento?
4.8	La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l'eventuale investimento finalizzato all'autoproduzione?
4.9	Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente?
4.10	La Circolare Operativa, in relazione alle misure necessarie alla valutazione del risparmio energetico, richiede che gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla direttiva europea 2014/32/UE. Questo significa che i dati che l'impresa ha acquisito o può acquisire dalle macchine e dagli impianti produttivi, anche grazie ad esempio a sistemi MES o altri sistemi informativi di produzione, non sono validi?

4.11	Nell'ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di "Power Quality" finalizzati all'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, riconducibili alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico?
4.12	Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d'investimento è localizzato all'interno di una diversa struttura nella disponibilità dell'impresa?
4.13	Nel caso in cui l'impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?
4.14	Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la "struttura produttiva" e il "processo produttivo"?
4.15	Nel caso di una "società di locazione operativa" (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?
4.16	Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo "scenario controfattuale" per la valutazione dell'efficienza energetica, è ammessa un'alternativa per determinare la riduzione dei consumi?
4.17	Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di "Power Quality" finalizzati all'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?

9.2.4 Mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici per cinque anni

Art.21 del decreto 24/7/2024 – Decadenza

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

9.3 Investimenti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

NB – Gli investimenti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili si qualificano come **"Investimenti trainati ed opzionali"** perché danno accesso all'agevolazione se vengono fatti investimenti in beni industria 4.0 (**"Investimento obbligatorio e trainante"**) idonei ad ottenere un risparmio energetico nella struttura produttiva non inferiore al 3%. oppure, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati non inferiore al 5%.

Per quanto riguarda l'entità dell'investimento industria 4.0 la normativa non stabilisce nulla.

(punto 5 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

Sono ammessi a condizione che venga realizzato un investimento in beni industria 4.0 (punto 4 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'[articolo 30, comma 1, lettera a\), numero 2\), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'[articolo 12, comma 1, lettere a\),](#)

[b\) e c\), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 febbraio 2024, n. 11](#).

((Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, **rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo**)). Nelle more della formazione del registro di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181](#), sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;

((16))

Art. 7 del decreto 24/7/2024

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili

le spese relative a:

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;**
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;**
- c) gli impianti per la produzione di energia termica** utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;**
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

9.3.1 Dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 e' determinato considerando una producibilita' massima attesa non **eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva**, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e' determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

9.3.2 Costo ammissibile

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e' calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto. **Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta** di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. **Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile** delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), e' calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

4. Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili **esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici** iscritti al registro di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta **per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo**. Nelle more della formazione del registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12.

9.3.3 Devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto

5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Art. 21 del decreto 24/7/2024 - Decadenza

c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4;

9.3.4 Faq

6.1	D. Tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
6.2	D. Quali sono le spese ammissibili per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile?
6.3	D. Sono previsti degli importi minimi e massimi in relazione alle spese ammissibili in investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili? R. Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle agevolazioni concedibili sulla base: - della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella Sezione I dell'Allegato 1 al DM "Transizione 5.0" e come ulteriormente chiarito dal paragrafo 3.4 della Circolare Operativa; - del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell'art. 7 al Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al medesimo Decreto.
6.4	D. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico?
6.5	D. Come viene determinato il credito d'imposta nel caso in cui l'impresa realizzi un impianto di autoproduzione da fonti rinnovabili con una producibilità massima attesa superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva?
6.6	D. È agevolabile l'investimento in un impianto per lo stoccaggio dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente? R. No
6.7	D: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito di Uferente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0? R. SI
6.8	D. Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione?
6.9	D. Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici? R. SI
6.10	D. Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0, è possibile applicare una "normalizzazione" che tenga conto di variabili e condizioni future? R. SI

9.4 Spese per la formazione

(punto 5 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

Sono ammessi a condizione che venga realizzato un investimento in beni industria 4.0 (punto 4 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

...

b) le spese per la formazione del personale previste dall'[articolo 31, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

10 INVESTIMENTI ESCLUSI IN QUANTO RECANO DANNI ALL'AMBIENTE

(punto 5 art.38 del 2 marzo 2024, n.19)

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020](#), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al [regolamento \(UE\) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014](#), e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese

operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

10.1 DNSH – Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente

Il rispetto del principio DNSH è disciplinato dall'art. 5 del decreto 24/7/2024 e dal relativo Allegato 3

(Faq 2.9.) D. Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?

R. L'impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).

Nelle fasi di prenotazione del credito d'imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.

La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica "Transizione 5.0" sulla base dei dati caricati dall'impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune.

L'eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.

il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 24/7/2024 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del decreto

11 BENI NON AGEVOLABILI

(art.6 decreto 24/7/2024)

2. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla non ammissibilità degli investimenti:

- a)** nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR;
- b)** nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
- c)** nei fabbricati e nelle costruzioni;
- d)** nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

12 IL LEASING È AMMESSO

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni

12.1 Sul leasing non c'è il vincolo dell'acconto del 20%

(Faq 2.16) D. Con riferimento all'articolo 12 comma 4: "a seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art.7.", se l'impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l'emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell'avvio dell'investimento?

R. Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

13 FAQ SUGLI INVESTIMENTI AMMESSI

FAQ	INVESTIMENTO	AMMESSO O NON AMMESSO
3.2	Sostituzione di una trattoria agricola da STAGE I a STAGE V	Ammissa
3.3	Impianti di illuminazione e i sistemi di gestione degli impianti di illuminazione	Non ammessi (*)
3.4	I compressori di aria e i sistemi di gestione delle centrali di aria compressa	Non ammessi (*)
3.5	D. È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell'ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell'incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?	Ammissa
3.6	D. È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?	Non ammesso
3.7	D. È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?	Ammissa purché siano soddisfatti determinati requisiti.
3.9	D. Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall'eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dell'erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all'allegato A?	Ammessi a particolari condizioni
3.10	D. Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione d'uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dell'incentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell'articolo 3 del regolamento??	Ammesse

(*) Salvo che non si configurino come impianti di produzione in senso proprio

14 FAQ VARIE SUGLI INVESTIMENTI

14.1 Non è richiesta l'alienazione del bene sostituito

(Faq 3.8) D. In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all'alienazione del bene sostituito?

R. Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

L'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

15 AGEVOLAZIONE

7. ((Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo², per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria)). Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) ((al 40 per cento e al 10 per cento)), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ((al 45 per cento e al 15 per cento)), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

Dopo la finanziaria 2025

INVESTIMENTO	% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI			
	Struttura produttiva	3-6%	6-10%	Oltre il 10%
	Processo interessato	5-10%	10-15%	Oltre il 15%
Fino a 10 mln	Agevolazione	35%	40%	45%
Da 10 a 50 mln	Agevolazione	5%	10%	15%

Il beneficio è aumentato:

di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall'articolo 15 del DM "Transizione 5.0"

di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile, previsto dall'articolo 17 del DM "Transizione 5.0"

Rimane comunque possibile applicare i precedenti scaglioni, così come le precedenti maggiorazioni per alcune tipologie di impianti fotovoltaici, per quegli investimenti per i quali si è già istruita la pratica ed effettuate le necessarie comunicazioni al Gse, qualora non si ritenga utile o conveniente dover procedere nuovamente con l'istruzione di una nuova pratica.

Prima della finanziaria 2025

INVESTIMENTO	% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI			
	Struttura produttiva	3-6%	6-10%	Oltre il 10%
	Processo interessato	5-10%	10-15%	Oltre il 15%
Fino a 2,5 mln	Agevolazione	35%	40%	45%
Da 2,5 mln a 10 mln	Agevolazione	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	Agevolazione	5%	10%	15%

² nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

15.1 Esempi di calcolo (Circolare operativa del 16.8.2024)

I conteggi sono stati aggiornati tenendo conto delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2025

Circolare operativa del 16.8.2024

Esempio numerico 9.1

Il risparmio energetico è calcolato su **un processo interessato dall'investimento**

	Investimenti	Investimento	Risparmio energetico	
a	1 Bene materiale A - Processo 1	€2.800.000,00	10,78%	Beni industria 4.0
	2 Bene materiale B - Processo 1			
	3 Bene materiale C - Processo 1			
	4 Bene immateriale - Processo 1			
b	Spese per formazione	€ 150.000,00		
a+b	Investimento complessivo	€2.950.000,00		
		Investimento	Agevolazione	
		€ 2.950.000,00	40%	€ 1.180.000,00
		€0,00	20%	€ -
Totale		€ 2.950.000,00		€ 1.180.000,00

Non è una Pmi quindi non può avere il contributo sulla certificazione energetica.

Ha il revisore legale quindi non può avere il contributo sulla certificazione delle spese.

Consuntivo

Ipotesi 1 - la spesa aumenta

Spesa effettivamente sostenuta	€ 3.200.000,00
Il credito d'imposta non aumenta	€ 1.180.000,00

Ipotesi 2 - la spesa diminuisce

	Investimento	Agevolazione	
Spese effettivamente sostenuta	€ 2.400.000,00	40%	€ 960.000,00

Il credito d'imposta diminuisce

Circolare operativa del 16.8.2024

Esempio numerico 9.2

Il risparmio energetico è calcolato sulla **struttura produttiva**

		Investimenti	Investimento	Risparmio energetico	
a	1	Bene materiale A - Processo 1	€1.200.000,00	6,53%	Beni industria 4.0
	2	Bene immateriali A - Processo 1			
	3	Bene materiale B - Processo 2			
	4	Bene immateriale B - Processo 2			
			Investimento	Agevolazione	
			€1.200.000,00	40%	€ 480.000,00
Contributo del 100% sulla certificazione energetica, massimo € 10.000,00 e solo per le PMI					€ 5.000,00
Contributo del 100% sulla certificazione del revisore legale, massimo € 5.000,00 e solo per le imprese che non hanno l'obbligo del revisore					€ 3.000,00
Totale credito d'imposta					€ 488.000,00

Consuntivo

Ipotesi 1 - la spesa aumenta

Spesa effettivamente sostenuta	€ 1.350.000,00
Il credito d'imposta non aumenta	€ 488.000,00

Ipotesi 2 - la spesa diminuisce

	Investimento	Agevolazione	
Spese effettivamente sostenuta	€ 1.000.000,00	40%	€ 400.000,00
Certificazione energetica	€ 5.000,00	100%	€ 5.000,00
Certificazione del revisore legale	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00
Il credito d'imposta diminuisce			€ 408.000,00

15.2 Esempio di calcolo predisposto dallo studio

Investimento			Investimento	Base di calcolo del credito d'imposta	% Agevolazione	Agevolazione	% Agevolazione sull'investimento fonti rinnovabili
			a	b	c	d=b*c	d/a
Investimento	Industria 4.0	Bene Materiale	€ 500.000,00	€ 500.000,00	45%	€ 225.000,00	
Investimento	Industria 4.0	Bene Immateriale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	45%	€ 18.000,00	
Investimento	Fonti rinnovabili		€ 80.000,00	€ 104.000,00	45%	€ 46.800,00	58,5%
Certificazione energetica		PMI	€ 8.000,00				
Certificazione contabile		Ditta senza revisore legale	€ 4.500,00				
Totale investimento e certificazioni			€ 632.500,00		Totale	€ 289.800,00	

Risparmio energetico	Struttura oltre il 10% o Processo oltre il 15%	Agevolazione	45%
Tipologia impianto fonte rinnovabile	Ordinario efficienza > 21,5%	Costo	€ 80.000,00
	Costo più maggiorazione del	30%	€ 104.000,00

Anno interconnessione	2025
-----------------------	------

Credito d'imposta			
Investimenti	fino a 10 mln	45%	€ 289.800,00
Certificazione energetica	Massimo € 10.000,00		€ 8.000,00
Certificazione contabile	Massimo € 5.000,00		€ 4.500,00
Totale credito d'imposta			€ 302.300,00

Verifica cumulo con altre agevolazioni dopo la pubblicazione della Faq del 21/2/2025

Investimento beni immateriali Industria 4.0		€ 500.000,00	a
Sabatini Industria 4.0		10%	
		€ 50.000,00	b
Base di calcolo per l'agevolazione Transizione 5.0 (*)		€ 450.000,00	c = a-b
Credito d'imposta transizione 5.0		45%	d
		€ 202.500,00	e=c*b
Vantaggio fiscale derivante dalla non tassazione del credito d'imposta Industria 5.0	Ires 24%	27,90%	d
	Irap 3,9%		
		€ 139.500,00	f=e*d
Totale agevolazione		€ 392.000,00	b+e+f

(*) Questo è il metodo di calcolo indicato nella faq del 21/2/2025

15.3 Non è aiuto di stato

(Faq 8.2) **D.** L'incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?

R. No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

16 VARIANTI

16.1 Variazione degli investimenti

(Faq 2.10) **D.** È possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione?

R. Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post.

A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
 - aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
 - attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
 - variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
- In tal caso, è necessario che l'Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.

16.2 Variazioni relativi al risparmio energetico

Se si perde il contributo transizione 5.0 si può accedere all'agevolazione industria 4.0

(Faq 5.4). **D.** In fase di invio della comunicazione di completamento del progetto, è possibile indicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione?

R. Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d'imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0". In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura

"Piano Transizione 5.0" e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari", accessibile dalla home page di Area Clienti."

Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d'imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d'imposta prenotato.

17 COME SI CALCOLA LA RIDUZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è **calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. **Per le imprese di nuova costituzione**, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

((Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario)) ((16)).

9-bis. ((Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, **effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione** della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.))((16))

9-ter. ((La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei

18 CERTIFICAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO (EX ANTE ED EX POST)

11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

18.1 Contributo fino ad € 10.000,00 per la certificazione tecnica (solo per le PMI)

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

19 DURC – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La spettanza del tax credit è subordinata al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

19.1 Possesso del DURC alla data di compensazione del credito

Il punto 5.1.2 della Circolare ADE 9/e del 23 luglio 2021, chiarisce come la disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del beneficio fiscale costituisca una prova adeguata circa il corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

20 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

20.1 Entro il 31/12/2025

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), **decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025**, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.

20.2 La parte eccedente è utilizzabile in cinque quote annuali

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato **in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo**. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

20.3 Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

20.4 Non si applicano alcuni limiti

Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e di cui all'[articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

21 NON È TASSATO

13... Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

22 IL VINCOLO SUI BENI È DI 5 ANNI DAL COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

22.1 Investimenti sostitutivi

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in materia di investimenti sostitutivi.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al [comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#);
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'[articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

23 DICITURA OBBLIGATORIA DA RIPORTARE SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INVESTIMENTO

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. **A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.**

La dicitura è obbligatoria per i documenti successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta

Art.20 del decreto 24/7/2024

3. L'impresa e' tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, **nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.**

Il punto 6.1 della circolare operativa del 16.8.20254 ha fornito ulteriori indicazioni

L'Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell'agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui al capitolo precedente. Il GSE, nell'ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM "Transizione 5.0", si riserva di poter acquisire tale documentazione.

La dicitura è quindi la seguente:

Beni Agevolabili ai sensi dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 Codice Identificativo Univoco TR5-XXXXX

24 CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

24.1 Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è riconosciuto un contributo di € 5.000,00

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#). Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato [decreto legislativo n. 39 del 2010](#) e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). **Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo **non superiore a 5.000 euro**, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

25 CONTROLLI E SANZIONI

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'[articolo 22 del regolamento \(UE\) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021](#), svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

26 CUMULABILITÀ

26.1 Non è cumulabile con industria 4.0

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (...)³.

26.2 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** ((di cui al comma 13, ultimo periodo)), non porti al superamento del costo sostenuto. ((Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)). ((Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, **a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione**. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto)). ((16))

La faq pubblicata il 21 /2/2025 ha fornito un importante chiarimento con un esempio numerico, il contributo transizione 5.0 viene calcolato sul costo del bene meno altre eventuali agevolazioni.

8.6 D. È possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni, anche previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea?

R. L'articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che "il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione".

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

27 OBBLIGHI PNRR

Art.18 del decreto 24/7/2024

Art. 18 Obblighi PNRR

1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del presente decreto;

c) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

DNSH – Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente

Il rispetto del principio DNSH è disciplinato dall'art. 5 del decreto 24/7/2024 e dal relativo Allegato 3

(Faq 2.9.) D. Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?

R. L'impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).

Nelle fasi di prenotazione del credito d'imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.

La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica "Transizione 5.0" sulla base dei dati caricati dall'impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune.

L'eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit. Il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 24/7/2024 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del decreto

28 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Art.12 del decreto 24/7/2024

1.... l'impresa trasmette **una comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).

2. Il GSE.... entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite....

...

4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.

5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE,.... trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato

6. A seguito del completamento del progetto ... e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026,.... l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione,

29 COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINI E PAGAMENTO DEL 20%

Il punto 4 dell'art.12 del decreto 24/7/2024 stabilisce quanto segue:

4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.

E' sufficiente pagare il 20% del tutto l'investimento e non di ogni singolo bene.

(Faq 2.11) D. Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione (DM Transizione 5.0, art. 12, comma 4), è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?

R. No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.

30 TERMINE PER EFFETTUARE L'INTERCONNESSIONE DEI BENI INDUSTRIA 4.0

L'interconnessione non condiziona l'ultimazione dell'investimento (entro il 31.12.2025) ma comunque deve esserci entro il termine per l'invio della documentazione fissato per il 28.2.2026

Il punto 6 dell'art.12 del decreto 24/7/2024 stabilisce quanto segue:

6. A seguito del completamento del progetto ... e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026,..... l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

(Faq 2.12) D. Entro quando è possibile effettuare l'interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione?

R. L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all'articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l'interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all'ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello "Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile" (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l'apposita Piattaforma informatica.

31 DECADENZA E RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Art. 21 del decreto 24/7/2024 – Decadenza

Art. 22 del decreto 24/7/2024 – Recupero

1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 20 nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Riversamento senza sanzioni

2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'art. 21, comma 1, lettera a), non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.

32 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La spettanza del tax credit è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro